

Deliberazione n. 148/2018/VSGO



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Massimo Romano	presidente f.f.
dott. Paolo Romano	consigliere
dott. Alberto Stancanelli	consigliere
dott. Riccardo Patumi	consigliere (relatore)
dott. Federico Lorenzini	primo referendario

Adunanza dell'11 dicembre 2018

Comune di Carpi

**Ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie
(art.24 del t.u. d.lgs.19 agosto 2016, n. 175)**



Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto l'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, dalle camere di commercio, dalle università e istituti di istruzione universitaria pubblici e dalle autorità portuali;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.210 dell'8 settembre 2016, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175";

Visto, in particolare, l'art. 24 del decreto legislativo n. 175, che ha posto a carico delle Amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare una ricognizione straordinaria e di trasmettere il provvedimento adottato alla competente Sezione della Corte dei conti;

Vista la propria deliberazione n. 10/2017/INPR del 17 gennaio 2017, con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo per l'anno 2017;

Rilevato che tra le indagini da effettuare vi è quella relativa all' "Esame dei provvedimenti di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie trasmessi nel 2017, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dalle amministrazioni pubbliche aventi sede in Emilia-Romagna (Regione, enti locali, camere di commercio, università e istituti di istruzione universitaria pubblici, autorità portuali e altri enti)";

Vista la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR della Sezione delle autonomie, con cui sono state approvate le "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 d.lgs. n.175/2016";

Vista la propria deliberazione n. 161/2017/INPR, adottata nell'adunanza del 7 novembre 2017, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

Considerato che il **Comune di Carpi (MO)** risulta tra gli enti selezionati per l'esame del provvedimento di revisione straordinaria;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 134 del 28 settembre 2017, e relativi allegati, di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie trasmessa dal Comune di Carpi ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 69 del 7 dicembre 2018 con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio dell'11 dicembre 2018;

Udito il relatore Riccardo Patumi;

PREMESSO

Con la relazione approvata con deliberazione n. 32/2016/VSGO del 24

marzo 2016 la Sezione ha riferito in merito all'esame dei piani di razionalizzazione delle società partecipate pervenuti ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare, nel paragrafo 4.4. della relazione si è specificamente dato conto delle verifiche svolte sui piani di razionalizzazione adottati dagli enti locali dell'ambito provinciale di Modena.

Con la citata delibera 32/2016 si è riferito, in generale, che il piano di razionalizzazione del Comune di Carpi (non assoggettato a specifico esame della Sezione) presentava 6 partecipazioni dirette al 31 marzo 2015 e che, per una di esse (la partecipazione in Banca popolare Etica coop), aveva proposto la dismissione. Inoltre, l'esame svolto da questa Sezione ha messo in luce alcuni aspetti di interesse; in particolare, ha dato atto che l'Ente con il piano di razionalizzazione:

- aveva programmato un vasto processo di razionalizzazione da sviluppare con riguardo alle società controllate e collegate del Gruppo **Aimag spa**, partecipata al 20,47 per cento, insieme a molti altri enti del bacino di Modena, con previsione di: soppressione (mediante fusione per incorporazione) della controllata **Quadrante srl**; dismissione delle partecipazioni indirette detenute in **Centro Nuoto scarl** e **Campus Modena srl**; mantenimento delle partecipazioni indirette in due società, controllate dal gruppo, aventi un numero di dipendenti inferiore al numero di amministratori, la **Agrisolar Engineering srl** e la **Siam srl**;
- aveva presentato misure articolate di contenimento dei costi (con riguardo alla soc. **ForModena**, partecipata al 10 per cento, mantenuta).



Neanche in sede di esame svolto da questa Sezione sulle relazioni riguardanti i risultati dei piani operativi di razionalizzazione, presentate dagli enti ai sensi dell'art. 1, comma 612, terzo periodo, della legge n. 190/2014, il Comune di Carpi è stato assoggettato a specifico esame.

Comunque, dalla relazione riguardante i risultati del piano operativo di razionalizzazione in possesso di questa Sezione, trasmessa in data 24 marzo 2016, è emerso che l'Ente aveva:

- deciso di avviare un percorso di "riposizionamento strategico" con riguardo alla partecipazione diretta alla capogruppo **Aimag spa**, in una prospettiva di integrazione di questa società con altre società operanti nel settore dei servizi pubblici locali *multiutility* (gestione rifiuti, servizio idrico, distribuzione gas, illuminazione pubblica, ecc.); a tal fine i 21 comuni soci avevano promosso, già a metà dell'anno 2015, un'indagine di mercato mediante sollecitazione di manifestazioni di interesse per operazioni di

- partnership con Aimag (riferiva l'Ente che, pervenute diverse manifestazioni di interesse, l'analisi delle stesse era in corso e che si prevedeva di "concludere il procedimento entro la primavera 2017");
- realizzato la fusione per incorporazione della società controllata, tramite Aimag, **Quadrante srl** (al 31 dicembre 2015) e ceduto (in data 3 marzo 2016) la partecipazione indiretta nella società **Campus Modena srl**. Per la società partecipata indirettamente **Centro Nuoto scarl**, contrariamente a quanto previsto in sede di piano di razionalizzazione, il Comune aveva valutato non economicamente conveniente anticiparne lo scioglimento (lo statuto prevedeva la durata fino al 31 dicembre 2016);
 - previsto l'alienazione di **Banca Popolare Etica**, partecipata allo 0,02 per cento (la dismissione della quota si è effettivamente realizzata nel 2016);
 - deciso di confermare la modifica dello statuto sociale di **ForModena scarl** (da attuarsi entro dicembre 2016), al fine di realizzare una riduzione dei costi dell'organo di controllo.

CONSIDERATO

L'Ente ha trasmesso in data 12 ottobre 2017, in adempimento a quanto specificamente previsto dal terzo comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016, il provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, adottato tempestivamente dal Consiglio comunale il 28 settembre 2017 - previo parere favorevole dell'Organo di revisione - unitamente al documento predisposto sulla base delle linee guida di cui alla deliberazione n. 19/2017 della Sezione delle autonomie.

La revisione straordinaria, che costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, richiamato in premessa, ha riguardato le partecipazioni societarie, dirette e indirette, possedute alla data del 23 settembre 2016.

Relativamente alle partecipazioni indirette si è tenuto conto della definizione introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. g, del testo unico, secondo la quale è indiretta "la partecipazione in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di una società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica". Va evidenziato come tale controllo sussista anche nell'ipotesi in cui più amministrazioni pubbliche socie detengono la maggioranza del capitale di una società e, di diritto o anche solo di fatto, ne governino le scelte strategiche.

Ne deriva che anche le partecipazioni detenute per il tramite di società soggette a controllo congiunto sono da includersi nei provvedimenti di razionalizzazione.

In merito alle determinazioni adottate si osserva quanto segue.

Alla data del 23 settembre 2016 il Comune di Carpi risulta avere cinque partecipazioni dirette e sedici partecipazioni indirette (tramite Aimag spa).


Dalle determinazioni adottate emerge anche la decisione di alienare le proprie quote in: **Acantho spa** (partecipata allo 0,70 per cento), **Hemina spa** (partecipata al 2 per cento), **Banca Centro Emilia** (partecipata allo 0,002 per cento), **Arco Lavori soc. Coop. cons.** (partecipata allo 0,002 per cento), società partecipate indirettamente tramite Aimag.

Il provvedimento di revisione all'esame riferisce inoltre la volontà di procedere alla liquidazione relativamente alle indirette (sempre possedute tramite Aimag): **Centro Nuoto soc. consortile a r.l.** (partecipata al 17,30 per cento) e **la Mirandola spa** (partecipata all'8,80 per cento).

In merito, la Sezione richiama l'Ente ad assumere tutte le iniziative necessarie per assicurare la dismissione, qualora ciò non sia già avvenuto, tenuto conto che il termine per completare la stessa è scaduto il 30 settembre 2018, sulla base di quanto stabilito dall'art. 24, comma 4, del t.u. n. 175/2016.

Quanto ai disposti mantenimenti delle partecipate dirette **ForModena, Amo spa, Seta spa, Lepida spa, Aimag spa**, la Sezione evidenzia quanto segue.

La società **ForModena scarl**, società a controllo pubblico partecipata dal Comune di Carpi al 10 per cento (con 21 dipendenti) è mantenuta, pur avendo registrato perdite in tre degli ultimi cinque esercizi (-57.317 euro nel 2011, -116.024 nel 2012 e -93.949 nel 2015). L'Ente motiva il mantenimento con rinvio alla legislazione regionale (l.r. n. 12/2003) che assegna ai comuni le competenze in materia di formazione professionale: l'attività è qualificata come strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali (art. 4.1) e di interesse generale (art. 4.2.a). La Sezione, nel prendere atto delle motivazioni, rileva, per quanto attiene all'amministrazione della società e all'esigenza di adeguamento dello statuto alle disposizioni in tema di organi amministrativi di cui all'art. 11, commi 2 e 3, che di recente la società ha optato per il mantenimento dell'organo amministrativo collegiale (composto da cinque membri), in deroga al principio dell'amministratore unico. La relativa delibera assembleare (del 26 luglio 2017) trasmessa a questa Sezione motiva l'opzione con riferimento a esigenze organizzative (necessità di adeguata rappresentanza



territoriale in seno al CdA); rileva la Sezione che le motivazioni esposte nella delibera assembleare con riguardo alle "esigenze di contenimento dei costi", pur prescritte dall'art. 11 comma 3 del t.u., sembrerebbero insufficienti (stante la prevista corresponsione, oltre che del compenso al presidente, di gettoni di presenza ai singoli componenti il consiglio di amministrazione, seppur nella misura di 64 euro a seduta, per sei sedute massime annue pro-capite).

Per quanto riguarda **l'Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico (Amo) spa**, partecipata al 9,61 per cento, si prende atto del mantenimento disposto, motivato in considerazione del carattere strettamente necessario (art. 4, comma 1) dell'attività svolta dalla società (si afferma che la partecipazione si configura come "obbligatoria", alla luce delle normative statali e regionali) e trattandosi di produzione di servizio strumentale all'esercizio delle funzioni dell'ente (4, comma 2, lett. d).


Con riferimento alla **Amo spa** – partecipata al 45 per cento dal Comune di Modena, al 29 per cento dalla Provincia di Modena e, con composizione altamente polverizzata, da decine di altri enti locali – si osserva come l'insussistenza del controllo pubblico sembrerebbe derivare, a giudizio dell'Ente, dall'inesistenza formale di vincoli legali, contrattuali, statutari o di accordi parasociali, pur in presenza di quote pubbliche che complessivamente ammontano al 100 per cento. Al riguardo si rileva come l'ipotesi del controllo di cui all'art. 2359 del codice civile possa ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscano a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitino tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato.

Si rende necessario, pertanto, che il Comune assuma le iniziative del caso presso gli altri soci pubblici, tanto con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento di cui all'art. 20, comma 2 lett. f), che con rinvio alla necessità di aggregazione di società di cui all'art. 20, comma 2 lett. g), allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere o, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la totale partecipazione pubblica in essere.

Inoltre, si prende atto che la società **Seta spa** (della quale il Comune detiene il 2,36 per cento) è mantenuta perché l'attività viene qualificata come strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali (art. 4.1) e di interesse generale (art. 4.2.a). Deve evidenziarsi come l'insussistenza del controllo pubblico deriverebbe, secondo quanto sostenuto dall'ente, dalla

manca di patti parasociali, pur in presenza di quote pubbliche che complessivamente ammontano al 50,51% per cento. Ciò determina poco razionalmente l'inapplicabilità di disposizioni, quali quelle relative alla composizione numerica (attualmente cinque componenti) e ai compensi all'organo amministrativo, finalizzate al contenimento dei costi. Si rende necessario, pertanto, che l'Ente assuma le iniziative del caso presso gli altri soci pubblici volte a superare la situazione.

Relativamente alla quota dello 0,0015 per cento nella società **Lepida spa** - società a totale partecipazione pubblica controllata dalla Regione Emilia-Romagna (che ne detiene una quota pari al 99,34 per cento) - si prende atto che viene mantenuta, in quanto indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali (la società gestisce la rete regionale a banda larga che connette tutte le pubbliche amministrazioni presenti sul territorio regionale). Per Lepida spa, il provvedimento di revisione all'esame non riferisce la necessità di intraprendere azioni di razionalizzazione; sul punto, con rinvio alle valutazioni effettuate dall'ente regionale, socio di maggioranza, deve segnalarsi la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, lett. f), nonché 20, comma 2, lett. g), rispettivamente, necessità di contenimento dei costi e necessità di aggregazione con altre società.



Nel provvedimento di ricognizione straordinaria l'Ente ha deliberato anche:

- il mantenimento, senza previsione di azioni di contenimento dei costi, di **Aimag spa**, nonché delle seguenti otto partecipazioni detenute indirettamente tramite Aimag: **Sinergas spa**, **As Retigas srl**, **Ca.re. srl**, **Entar srl**, **So.sel spa**, **Energy Trade spa** (che registra risultato di esercizio negativo, -472.634 nel 2015) **Coimepa Servizi srl**, **Hera spa**;
- il mantenimento, con azioni di contenimento dei costi, delle seguenti otto partecipazioni detenute indirettamente tramite Aimag: **Sinergas Impianti srl**, **AeB Energie srl**, **Agrisolar -Engineering srl**, **S.I.A.M. srl**, **Tred Carpi srl** (che registra risultato di esercizio negativo, -609.066 nel 2015 e -292.379 nel 2014), **Sherden gas Bacino 24 srl**, **Uni.Co.Ge srl**, **Enne Energia srl**.

Per quanto riguarda **Aimag spa** (società con 399 dipendenti), controllata congiuntamente da 21 Comuni soci e partecipata direttamente dal Comune di Carpi al 20,47 per cento, riferisce l'Ente che ne è disposto il mantenimento, in considerazione del carattere strettamente necessario (art. 4, comma 1) dell'attività svolta dalla società e trattandosi di servizio di interesse generale (4,

comma 2, lett. a). Aimag spa è la società capogruppo dell'omonimo Gruppo Aimag; detto gruppo costituisce un insieme integrato di aziende che perfeziona e completa nel proprio ambito di attività le filiere di prodotti e servizi erogati (gestione servizio idrico integrato, gestione servizio raccolta e smaltimento rifiuti, teleriscaldamento, cogenerazione e produzione biogas). Si tratta di società a capitale misto pubblico-privato, a controllo pubblico (il controllo è esercitato congiuntamente dai Comuni soci che detengono il 65% delle azioni ordinarie ed anche in forza di accordi parasociali). Gli affidamenti in essere con riguardo al servizio idrico e al servizio rifiuti sono stati affidati dalle rispettive Autorità d'Ambito, previo esperimento di gara per la selezione del socio operativo privato tramite emissione di azioni correlate ai servizi (fattispecie ora disciplinata dall'art. 17, comma 4, lett. c). Riferisce l'Ente che:

- l'attività prevalente della società concerne la gestione dei servizi di interesse generale a rete e le attività connesse e complementari rispetto a queste (quali: la produzione di energia, il recupero e il trattamento dei rifiuti) e che, attraverso le altre società del Gruppo, si completa la filiera dei servizi al territorio (con le attività di vendita di energia e gas, costruzione impianti, produzione di energia da fonti rinnovabili);
- la partecipazione dei Comuni in Aimag "è funzionale al perseguimento di obiettivi di: sviluppo territoriale e coesione sociale, attraverso la garanzia del diritto di accesso universale a beni e servizi fondamentali e lo sviluppo coordinato delle infrastrutture di rete; minimizzazione costi...; elevati livelli di sicurezza e continuità...; tutela delle fasce più deboli...).


Tanto premesso, rileva la Sezione una non adeguata motivazione del disposto mantenimento della quota in Aimag. Ogni partecipazione pubblica in società operanti in settori riguardanti la gestione di servizi di interesse generale (art. 2, co.1 lett. h), non esime l'Ente dalla necessità di motivare circa la rispondenza ad un bisogno della comunità locale di riferimento che non possa essere soddisfatto se non a seguito di un intervento diretto del Comune. Infatti un Comune, salvo eccezioni, non può intervenire in settori nei quali il mercato può efficientemente operare (cfr. deliberazione n. 201/2017/PAR della Sezione di controllo per la Lombardia). Di tale società, peraltro, il Comune di Carpi in sede di piano di razionalizzazione aveva dichiarato come fosse stato iniziato un percorso di riposizionamento strategico, in una prospettiva di integrazione di tale società con altre operanti nel settore dei servizi pubblici locali multiutility, ma dell'esito di tale percorso non c'è traccia nel piano in analisi.

Inoltre, con riferimento al disposto mantenimento delle sopramenzionate

società **Agrisolar Engineering srl, S.I.A.M. srl, Sherden Gas Bacino 24 srl** (l'attività non risulta avviata), **Uni.CO.GE srl, Enne Energia srl** (società costituita nel secondo semestre 2016), partecipate indirettamente tramite Aimag, la Sezione rileva il mancato rispetto dei parametri di cui all'art. 20, co. 2 lett. b) (assenza di dipendenti o numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti).

Con riferimento al disposto mantenimento della partecipazione indiretta in **S.I.A.M. srl**, si rileva inoltre anche la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 20, co. 2 lett. d) e art. 26, co. 12 *quinquies* (avendo conseguito nel triennio 2013-2015 un fatturato medio inferiore 500.000 euro).

Quanto al mantenimento disposto con riferimento alla società **Coimepa Servizi srl** (partecipata indirettamente tramite Aimag, che ha ad oggetto sociale attività simile a quella di Sinergas spa e Uni.Co.Ge srl: vendita gas ed energia elettrica), la Sezione rileva il mancato rispetto dei parametri di cui all'art. 20, co. 2 lett. g) (necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4). In particolare, non può accogliersi la motivazione esposta dal Comune di Carpi (non si può procedere a fusione perché la partecipazione di Aimag in Coimepa Servizi è di minoranza, mentre la maggioranza è detenuta dai Comuni di Guiglia, Zocca, Montese, Castel D'Aiano e Fanano (tramite Entar srl), stante la già summenzionata definizione di partecipazione indiretta introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. g, del t.u. (è indiretta "la partecipazione in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di una società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica". Va evidenziato come tale controllo sussista anche nell'ipotesi in cui più amministrazioni pubbliche socie detengono la maggioranza del capitale di una società e, di diritto o anche solo di fatto, ne governino le scelte strategiche).



Medesime perplessità sollevano anche le motivazioni esposte circa gli impedimenti che si frappongono alla fusione di Agri-solar Engineering srl con S.I.A.M. srl, pur prendendo atto della volontà dell'Ente di procedere alla "consistente riduzione dei compensi dell'attuale consiglio di amministrazione" di Agri-solar.

La Sezione prende altresì atto che, solo limitatamente ad alcune società partecipate indirettamente tramite Aimag (ad esempio Sinergas Impianti srl, Ae B Energie srl, comunque partecipate da Aimag spa per una quota superiore al 50 per cento) si è provveduto ad adeguare le disposizioni statutarie relative all'organo amministrativo alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3 del t.u. n.

175; sul punto si rammenta la necessità di un adeguamento della previsione statutaria relativa all'organo di amministrazione, spesso attualmente ancora previsto alternativamente in forma monocratica o in forma collegiale (da 8 a 3 membri): la regola dell'amministratore unico può essere derogata, con previsione di un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, solo sulla base di una delibera assembleare (da trasmettersi alla Sezione regionale della Corte dei conti competente), motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto dell'esigenza di contenimento dei costi.

Con riguardo alla società **HERA spa** (partecipata indirettamente tramite Aimag) - essendo quotata in mercati regolamentati - è invece soggetta, ai sensi dell'art.1, comma 5, alle sole norme del t.u che espressamente ne prevedano l'applicabilità; è esclusa, in particolare, dal provvedimento di ricognizione straordinaria di cui al citato art. 24.

Inoltre, si riferisce che la società detenuta indirettamente dal Comune di Carpi, AS RETIGAS srl ha di recente ritenuto di trasmettere a questa Sezione delibera assembleare di nomina di amministratore rientrante nel divieto di cui all'art. 11, co. 11 d. lgs. 175: esaminata la fattispecie - trattasi di nomina come amministratore della controllata AS RETIGAS srl del presidente del consiglio di amministrazione della controllante Aimag spa - la Sezione prende atto delle motivazioni esposte (assenza di incompatibilità e finalità di agevolare la funzione di controllo della capogruppo Aimag).

Da ultimo la Sezione, nel prendere atto di quanto riferito circa interventi di contenimento dei costi di funzionamento operati da singole società partecipate indirettamente (ad esempio Sinergas Impianti srl, A e B Energie srl, Agrisolar-Engineering srl, S.I.A.M. srl, Tred Carpi srl, Sherden gas Bacino 24 srl, Uni.Co.Ge srl, Enne Energia srl), rileva l'esigenza di una sistematica e generale azione di razionalizzazione e contenimento dei costi di funzionamento delle società partecipate prescritta dall'art. 20, comma, 2, lettera f), del t.u. 175/2016.

Tutto ciò considerato,
la Sezione

RILEVA

le descritte criticità e situazioni emerse dall'esame del provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottato dal Comune di Carpi in adempimento a quanto specificamente previsto dall'art. 24 del t.u. n. 175/2016.

RICHIAMA

l'Ente:

- ad assumere le iniziative necessarie per superare le criticità evidenziate nell'ambito del prossimo provvedimento di razionalizzazione da effettuarsi ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del t.u. n. 175/2016;
- ad assumere nel caso di società con capitale prevalentemente pubblico, le iniziative necessarie a formalizzare l'eventuale esistenza del controllo pubblico congiunto o a valorizzare la partecipazione, raggiungendo i necessari accordi con gli altri soci pubblici;
- ad assumere le iniziative necessarie per l'adeguamento degli statuti e, superare le altre criticità evidenziate, nell'ambito del prossimo provvedimento di razionalizzazione;
- ad adottare le opportune iniziative per la rapida conclusione delle procedure di liquidazione in corso.


DISPONE

- che la deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata - al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Carpi;
- che la stessa sia pubblicata sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti - banca dati del controllo;
- che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale dell'Ente ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso nell'adunanza dell'11 dicembre 2018

Il relatore
(Riccardo Patumi)



Il presidente
(Massimo Ferraro)



Depositata in segreteria in data 11 dicembre 2018

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue componenti al documento informatico originale depositato agli atti presso il Comune di Carpi.

Il direttore di segreteria

(Rossella Broccoli)

